



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Ministeri – Enti Pubblici – Università – E.P. Ricerca – Vigili del Fuoco – Comparto Sicurezza
Presidenza del Consiglio – Agenzie Fiscali – Dirigenza – Autorità amministrative indipendenti

Prot. n. 115/13
All. 01 (2 pagine)

li, 25/05/2013

Dott. Rosario Tortorella
Provveditore Vicario
Direttore UROPF

CATANZARO

e, p.c.

Dott. Salvatore Acerra
Provveditore Regionale A.P.

CATANZARO

Dott. Giuseppe Carrà
Direttore Casa Circondariale

CROTONE

C. Eugenio Sarno
Segretario Generale
UILPA Penitenziari

R O M A

Sebastiano Tomagra
Coordinatore Provinciale
UILPA Penitenziari

CROTONE

**Oggetto: Dott.ssa ... omissis ... – Funzionario professionalità giuridico pedagogica in servizio presso la Casa Circondariale di Crotone.
Orario di lavoro e tempo di viaggio.**

La Funzionaria in oggetto indicata, con istanza del 04 aprile 2013, ha richiesto alla Direzione della Casa Circondariale di Crotone di poter recuperare il tempo di lavoro prestato in eccesso, rispetto a quello giornaliero d'obbligo, per periodi in cui è stata inviata in trasferta quotidiana di durata comunque inferiore alle dodici ore presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

La Direzione della prefata Casa Circondariale di Crotone, tuttavia, con nota n. 2993/D del 23 u.s. inviata anche al Suo Ufficio per conoscenza (e che in ogni caso si allega alla presente), ha rigettato tale richiesta con motivazioni che appaiono a dir poco astruse e comunque a tratti illegittime e non condivisibili.

In estrema sintesi, la più volte citata Direzione della Casa Circondariale di Crotone, attraverso un'interpretazione capziosa della disciplina della materia ha sostenuto la non riconoscibilità, quale periodo di lavoro ai fini del successivo recupero, del tempo impiegato per rientrare dalla località di trasferta dopo il completamento dell'orario di lavoro giornaliero.

Ciò in evidente antitesi con le direttive impartite dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP con lettera circolare n. GDAP-0220208-2007 del 12 luglio 2007 e con comunicato n. GDAP-0317905-2007 del 17 ottobre 2007, diffuse a

Pagina 1 di 2

seguito di specifica consultazione delle Organizzazioni Sindacali di settore e nell'ambito delle previsioni dell'art. 30 del CCNL integrativo del Comparto Ministeri del 16 maggio 2001.

Appare peraltro il caso di evidenziare che detto articolo del CCNI disciplina la possibilità e le modalità per considerare anche *"per altre categorie di lavoratori"* il tempo di viaggio quale attività lavorativa alla lettera g), che segue la lettera f) la quale regola, invece, le modalità di computo nell'orario lavorativo del tempo di viaggio degli autisti.

È del tutto evidente, pertanto, che una lettura sistematica della previsione contrattuale non può prescindere dal contestualizzare il dettato della lettera g) legandolo pure al contenuto della lettera f), non potendosi *"ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione"* dei contraenti.

Ne consegue che il tempo di viaggio che può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori a cui si riferisce la lettera g) altro non possa essere che lo stesso tempo di viaggio poco prima citato nella lettera f) con riferimento agli autisti.

Secondo la singolare e peraltro isolata interpretazione della Direzione del penitenziario crotonese, dunque, paradossalmente ed anche in contrasto con quanto da essa stessa sostenuto, i periodi impiegati per ritornare nella sede di appartenenza da quella di trasferta, dopo il completamento dell'orario giornaliero, non potrebbero essere computati nell'orario di lavoro neanche per gli autisti.

In altre parole, appare di tutta evidenza che la previsione di cui alla più volte richiamata lettera g) non faccia altro che estendere a categorie di operatori diverse dagli autisti, secondo le modalità e con le restrizioni da essa stessa definite (da qui l'impossibilità di considerare il tempo di viaggio quale lavoro straordinario), ciò che il dettato della lettera f) prevede per gli autisti.

Ma v'è di più. Difatti la Direzione della Casa Circondariale di Crotona, facendo anche riferimento a deducibilmente datata giurisprudenza, sembra disconoscere la portata innovativa del dettato di cui alla direttiva 1993/104/CE recepita dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, così come illustrata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 8 del 03 marzo 2005.

Con l'entrata in vigore di detto decreto legislativo, invero, la nozione di orario di lavoro ha acquistato un'accezione significativamente più ampia (cfr. art. 1, comma 2, lettera a), D.Lgs. 66/2003) ed è stato normativamente previsto anche che la contrattazione collettiva possa derogare persino al precetto di cui all'articolo 5, regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Tutto ciò rappresentato, si prega la S.V. di voler cortesemente analizzare la vicenda e di voler intervenire per quanto di competenza al fine di favorire la corretta attuazione delle disposizioni sopra accennate ed il legittimo riconoscimento alla Dott.ssa ... *omissis* ... di quanto richiesto.

Grato per l'attenzione e nell'attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Genarino De Fazio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA CIRCONDARIALE DI CROTONE- UFFICIO DEL DIRIGENTE

Prot. n. 2993 \ D 23 MAG. 2013

Alla D.ssa ... *omissis* ...

Funzionario della professionalità giuridico pedagogica

CROTONE - SEDE

E p.c.

Al Provveditorato Reg. Amm.ne Penitenziaria per la Calabria
Ufficio dell'organizzazione, del Personale e della Formazione
Settore PAT
CATANZARO

Oggetto: Trasferta alla C.C. di Catanzaro- Richiesta di recupero ore di viaggio e/o eccedente l'orario di lavoro.

La presente per riscontrare la sua richiesta del 04.04.2013 in cui chiede la possibilità di recuperare n. 30,30 ore a titolo di lavoro svolto in eccesso ovvero le ore di viaggio per l'espletamento del servizio in oggetto.

Orbene, la normativa contrattuale attualmente in vigore, prevista dall'art. 30 del CCNL del 16 maggio 2001, esclude la possibilità di recupero delle ore di viaggio effettuate in caso di trasferta a prescindere dal pagamento o meno della ex indennità di missione, abolita dalla legge n. 266 del 2005. Il medesimo articolo, al comma 1, lett. f), prevede la possibilità di considerare il tempo di viaggio come attività lavorativa solo per gli autisti e per gli addetti all'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione inviati in missione. Inoltre il CCNL, art. 30, comma 1, lett. g), demanda alle singole Amministrazioni e, per le sole trasferte inferiori a dodici ore, la possibilità di individuare altre particolari categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da assimilare al tempo di lavoro.

Tale operazione ermeneutica è stata adottata dal Dipartimento con circolare GDAP 0220208 del 12.07.2007 la quale stabilisce che il tempo di viaggio deve essere considerato attività lavorativa per tutte le categorie professionali del Comparto ministeri ma, da un lato, specifica che ciò avviene "nell'espletamento delle prestazioni" e, dall'altro, per costante orientamento giurisprudenziale, si

significa che attività lavorativa è quella effettivamente prestata e non anche il tempo necessario per gli spostamenti al termine dell'orario di servizio; da tanto discende che il tempo di viaggio andrà considerato attività lavorativa solo nella misura in cui serve a completare l'orario della prestazione lavorativa e non quando questa, essendo spirato l'orario di lavoro, è terminata.

Infatti, la previsione esplicita del computo del tempo di viaggio solo per gli autisti e per il personale ispettivo conferma la lettura interpretativa secondo la quale il medesimo "tempo di viaggio" non è valutabile come "lavoro effettivamente prestato" con riferimento a tutte le altre categorie di personale.

Per tale ultimo personale, pertanto, il tempo complessivamente occorrente per il viaggio è computato nel normale orario di lavoro, ai soli fini del completamento della giornata lavorativa e, quindi, entro i limiti del normale orario di lavoro.

A conforto di quanto esposto, si richiama l'art. 21, comma 2, lett. e), del CCNL del 14.2.2001, ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario – nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa nella sede di trasferta si protragga oltre il normale orario di lavoro previsto per la giornata – espressamente stabilisce che: "*si considera solo il tempo effettivamente lavorato*"

L'art. 1, comma 213, della legge n.166/2005 ha escluso in modo assoluto la possibilità di corrispondere al personale inviato in trasferta la relativa indennità, come prevista dall'art.21 del CCNL del 14.2.2001, senza incidere in alcun modo sugli altri profili della complessiva regolamentazione contenuta nel suddetto art.21 del CCNL del 14.2.2001, che rappresenta, pertanto, ancora l'unica ed esclusiva fonte di disciplina contrattuale dell'istituto.

E' appena il caso di precisare che le medesime ore di viaggio, non potendo essere equiparate a lavoro effettivo e non potendo essendo considerate come ore di lavoro straordinario, non possono essere remunerate neppure attraverso il riconoscimento di equivalenti periodi di riposo compensativo.

Riguardo l'altro aspetto, implicitamente menzionato nell'istanza *de qua*, che potrebbe suscitare ulteriori perplessità o richieste, ovvero il lavoro in eccesso svolto nella sede di trasferta oltre il normale orario di servizio, è opportuno precisare che la disciplina contrattuale prende in considerazione, al fine della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il solo caso delle prestazioni lavorative effettivamente rese nella sede della missione; per cui solo in caso di positiva attestazione del Direttore della sede di trasferta di avere svolto lavoro corrispondente alla funzione, oltre il normale orario di servizio, può essere considerato lavoro straordinario e, in questo caso, ad avviso di chi scrive, potrà essere retribuito dalla sede ove è stato reso.

Per il Provveditorato si allega la richiesta della FGGP D.ssa ... *omissis* ...

Distinti ossequi.

Il Direttore dell'Istituto
Dirigente Dr. Giuseppe Carrà

